

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 50

mercoledì, 6 dicembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 5 dicembre 2017, n. 65

Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba. *pag. 3*

LEGGI REGIONALI 5 dicembre 2017, n. 66

Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina. *" 8*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
28 novembre 2017, n. 63

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015. Intervento codice 09IR012/G4 "Fiume Era Casse di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco - I Stralcio CUP J77B16000260003 - affidamento del servizio di 'Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 'Testo unico ambientale', del 'Testo unico ambientale', del D.M. 161/2012 e del D.P.R. n. 120/2017' dei materiali terrosi" ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG= 7252793A1D. *" 13*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 65

Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Rio
Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
Art. 3 - Commissario
Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
Art. 5 - Vigenza degli atti
Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
Art. 7 - Municipi
Art. 8 - Contributi statali e regionali
Art. 9 - Disposizioni sui territori montani
Art. 10 - Disposizioni finali
Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rio Marina 29 marzo 2017, n. 12, e la deliberazione del consiglio comunale di Rio nell'Elba 25 marzo 2017, n. 17, trasmesse dai rispettivi sindaci alla Regione Toscana, con le quali i due comuni hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'avvio della procedura finalizzata alla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;

Vista la deliberazione 27 giugno 2017, n. 42 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Rio;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Rio, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:

- Comune di Rio nell'Elba: risposte affermative (SI) voti n. 268; risposte negative (NO) voti n. 193;
 - Comune di Rio Marina: risposte affermative (SI) voti n. 475; risposte negative (NO) voti n. 301;
- Totale risposte affermative (SI) voti n. 743; totale risposte negative (NO) voto n. 494;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;

4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Rio è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione del nuovo comune, che fino alle elezioni amministrative sarà gestito da un commissario, e la continuità amministrativa, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Rio, è previsto che, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del nuovo consiglio comunale, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto

e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Rio nell'Elba;

7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di Rio

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Rio, mediante fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, in provincia di Livorno.

2. Il territorio del Comune di Rio è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Rio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Rio.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Rio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Rio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Rio è situata presso la sede dell'estinto Comune di Rio Marina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Rio.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Rio.

2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme

per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Rio, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Rio, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Rio nell'Elba e Rio Marina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Rio, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Rio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Rio nell'Elba vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Rio può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Rio è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2. Al Comune di Rio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Rio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di Rio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della l. 56/2014, dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Rio delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Rio, nato dalla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di tremila abitanti previsto dall'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.

3. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Rio cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e che risultano ancora in essere a tale data.

4. Il Comune di Rio resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio sostituisce gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 14" dell'allegato A della l.r. 68/2011; la popolazione

da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.11.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 maggio 2017, n. 187

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 16 novembre 2017


Approvata in data 30 novembre 2017

Divenuta legge regionale 50/2017 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Comune di RIO



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 66

Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Municipi

Art. 8 - Contributi statali e regionali

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di

legge regionale per la fusione dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 25 luglio 2017, n. 52, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione, in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:

- Comune di Laterina: risposte affermative (SI) voti n. 871; risposte negative (NO) voti n. 657;

- Comune di Pergine Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 807; risposte negative (NO) voti n. 788;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.678; totale risposte negative (NO) voto n. 1.445;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;

4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Laterina Pergine Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pergine Valdarno;

7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, mediante fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, in provincia di Arezzo.

2. Il territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Laterina Pergine Valdarno le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pergine Valdarno alla data dell'estinzione.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Laterina Pergine Valdarno.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno è situata presso la sede dell'estinto Comune di Laterina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Laterina Pergine Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pergine Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Laterina Pergine Valdarno può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2. Al Comune di Laterina Pergine Valdarno è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 9

Disposizioni finali

1. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.

2. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina e che risultano ancora in essere a tale data.

3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno sostituisce gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 2" dell'allegato A della l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.11.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 giugno 2017, n. 205

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 16 novembre 2017


Approvata in data 30 novembre 2017

Divenuta legge regionale 51/2017 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Comune di **LATERINA PERGINE VALDARNO**



SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
28 novembre 2017, n. 63

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015. Intervento codice 09IR012/G4 ‘Fiume Era Casse di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco - I Stralcio CUP J77B16000260003 - affidamento del servizio di ‘Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 ‘Testo unico ambientale’, del ‘Testo unico ambientale’, del D.M. 161/2012 e del D.P.R. n. 120/2017’ dei materiali terrosi” ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG= 7252793A1D.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATT-Regione sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a intervalli integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che l’art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che la Struttura di missione opera di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di Stabilità 2015), ha assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, al fine di assicurare l’avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell’ambito delle aree metropolitane nonché delle “aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio idrogeologico”, intendendo per queste ultime le aree

urbane con un numero di abitanti esposti a rischio di alluvione o esondazione almeno "P2" pari o superiore a 15.000, secondo quanto indicato nel rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (RT/SUO - IST 052/2014) "Mappe di pericolosità idraulica e popolazione esposta al rischio alluvioni in Italia" e successivi aggiornamenti;

Considerato che ai predetti fini la delibera CIPE ha inoltre individuato risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro costituite da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 111, della citata legge n. 147/2013 e la restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui al citato articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014;

Considerato altresì che, per assicurare un efficace utilizzo delle risorse e accelerare la realizzazione degli interventi la delibera CIPE n. 32/2015 ha previsto che una quota non superiore allo 0,5 per cento della sopra menzionata assegnazione di 450 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, possa essere destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle Regioni, a integrare la dotazione finanziaria dell'Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE n. 62/2011;

Visto che ai sensi dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

Considerato che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Visto l'articolo 10, comma 2-ter, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014;

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e della Costa quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento cod.istr.:09IR012/G4sul fiume Era "Casse di Espansione E1 ed E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° stralcio;

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Richiamata l'Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la D.G.R.T. n. 643 del 19 giugno 2017 recante "Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56 del 19/04/2017 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi"

per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Considerato che la n. 643 del 19 giugno 2017 che modifica la DGR 1305/2016 prevede, per gli affidamenti diretti da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro gli uffici possono affidare direttamente ad un unico operatore, fatta salva la possibilità di acquisire in forma scritta, con modalità informale, preventivi di spesa e richiedere offerta ad un unico operatore oppure richiedere offerta a più operatori;

Dato atto che con Decreto n. 9486 del 27.09.2016 "Individuazione gruppi di progettazione per gli interventi di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e Protezione Civile l'ing. Andrea Carli è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento sul fiume Era Casse di Espansione E1 ed E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco - I° stralcio - n. 09IR012/G4

Considerato che per l'intervento "Fiume Era - Cassa di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° Stralcio" occorre procedere all'affidamento di un servizio di Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 "Testo unico ambientale", del Testo unico ambientale", del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017" dei materiali terrosi alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia di riutilizzo di terre di scavo introdotti dal D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, (...)" viene richiesto in fase di progetto esecutivo di predisporre un "Piano preliminare di utilizzo in sito" con il quale verificare le effettive possibilità di riutilizzo dei volumi da movimentare nell'ambito dei fabbisogni di terra stimati per la realizzazione degli argini e per il rimodellamento morfologico delle aree previsti nell'intervento. Il piano si basa sulle risultanze di uno specifico piano di caratterizzazione dei terreni da movimentare da predisporre secondo l'allegato 4 del D.P.R. 120/17, per la ricerca, relativamente alle profondità di scavo previste in progetto, dell'eventuale presenza e relativa concentrazione di uno specifico set minimale di parametri analitici riportati nella tabella 4.1 del citato D.P.R.;

Ritenuto, dato l'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento delle procedure, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Individuata, la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione del servizio di Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 "Testo unico ambientale", del Testo unico ambientale", del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017" dei materiali terrosia supporto della progettazione dell'intervento sul "Fiume Era - Cassa di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° Stralcio", nell'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo dell'affidamento è stimato inferiore ad €40.000,00;

Considerato che sono stati richiesti, dal Settore regionale competente, preventivi di spesa ai seguenti operatori economici:

- 1) Laboratori Archa S.r.l. - Via Tegulaia 10/A - 56121 Pisa;
- 2) Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano;
- 3) BioAgriFood S.r.l. - Via Salvo D'Acquisto, 44/C - Pontedera (PI);

Considerato che a seguito di comparazione tra i preventivi ricevuti e conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, il preventivo recante il minor prezzo e è risultato essere quello presentato dall'operatore economico Ecol Studio S.p.A.;

Considerato altresì che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di predisporre la lettera d'invito a presentare offerta, allegata al presente atto (All. "A"), da inviare, tramite la procedura di START, all'operatore economico che sarà interpellato a seguito della comparazione dei preventivi;

Vista la lettera di invito prot. n. AOOGR/541726 /D.060.030.035 del 13/11/2017 di richiesta di offerta economica all'operatore economico Ecol Studio S.p.A. per l'affidamento del sopra citato servizio, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera "A", ed i relativi allegati: modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile, scheda di rilevazione dei requisiti e dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali.

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invio (Allegato A);

Accertato che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale, presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dall'Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino n. 8 - 20133 Milano e specificamente:

- scheda di rilevazione per l'affidamento diretto;
- offerta economica;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile;
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dettaglio economico;

Vista l'offerta economica presentata dall'Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 20133 Milano, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", consistente nel ribasso del 1,82% (unovirgolaottantadue%) valutato che il prezzo offerto è vantaggioso rispetto a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;

Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che i controlli previsti dall'art. 13 delle disposizioni di cui all'allegato B dell'ordinanza commissariale n. 60/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace relativamente al servizio Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 "Testo unico ambientale", del Testo unico ambientale", del D.M. 161/2012 e del D.P.R. n. 120/2017" dei materiali terrosi funzionale alla redazione del progetto esecutivo delle opere denominate "Fiume Era - Cassa di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° Stralcio", all'Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano per l'importo offerto di € 7.070,00, € 1.555,40 per IVA 22% e quindi per complessive di € 8.625,40, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A";

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti della lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell'Ecol

Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano (cod. ben. 2375) un impegno per la somma complessiva di € 8.625,40 a valere sul capitolo n. 11110 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Protocollo di intesa "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche" stipulato il 21 maggio 2015 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, richiamato nel sopra citato Accordo di Programma del 25 novembre 2015;

Vista la nota della struttura di missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l'intervento in oggetto è sottoposto a controllo collaborativo di cui all'art. 9 dell'Accordo di Programma del 2015;

ORDINA

1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/541726/D.060.030.035 del 13/11/2017 di richiesta di offerta economica alla Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano, che in copia si allega al presente atto alla lettera "A";

2. di approvare l'offerta economica presentata dalla Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", pari al ribasso del 1,82% (unovirgolaottantadue%) sull'importo a base di gara così come descritto in narrativa;

3. di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 "Testo unico ambientale", del Testo unico ambientale", del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017" dei materiali terrosi funzionale alla redazione del progetto esecutivo delle opere denominate "Fiume Era - Cassa di espansione E1/E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° Stralcio", alla Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano Codice Fiscale e P.IVA= 01484940463, per l'importo complessivo di €8.625,40 di cui €7.070,00 quale corrispettivo del servizio ed €1.555,40 per I.V.A. 22%;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;

6. di impegnare la somma complessiva di €8.625,40 a favore della Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano Codice Fiscale e P.IVA=01484940463 (cod. ContSpc. n. 2375) a valere sul capitolo n. 11110 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Ecol Studio S.p.A. - Via Bronzino, 9 - 20133 Milano Codice Fiscale e P.IVA=01484940463 con le modalità di cui all'articolo 8 Contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito;

8. di dare atto altresì che l'Ing. Andrea CARLI è il Responsabile unico del procedimento, nonché direttore dell'esecuzione del contratto per l'affidamento in og-

getto, mentre il sottoscritto Ing. Francesco PISTONE risulta responsabile del contratto in quanto dirigente responsabile della struttura competente individuata dal Commissario di Governo;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario di Governo D.L. 91/2014

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA
SEDE DI PISA VIA EMILIA N. 448/A

PROT. N. 541726 D. 060.030.035
da citare nella risposta

DATA 13/11/2017

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto: Accordo di programma del 25/11/2015, Ordinanze Commissario di Governo N. 4/2016(allegato B) e n. 17/2016. **Intervento “Fiume Era – Cassa di Espansione E1/E2 nei comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° stralcio - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e delle DGRT n. 438 del 10/5/2016, 1305 del 19/12/2016 e 643 del 19/6/2017 relativo al servizio di “Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 “Testo unico ambientale”, del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017” dei materiali terrosi.**

Codice Identificativo di Gara (CIG): 7252793A1D

CUP: J77B16000260003

Spett.le impresa
ECOL STUDIO SPA
Via Bronzino,9 – 20133 MILANO
PEC: info@ecolpec.com

Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all’indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato

da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il Commissario di Governo a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **17:00:00** del giorno **20/11/2017**, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento “*offerta economica*” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito spazio presente sul form on line relativo a "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di **Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00)**, di cui Euro 60,00 (sessanta/00) costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'*importo* da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C e ultima cella colonna D);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA;
- verificare il prodotto fra la colonna B e la colonna C, calcolato automaticamente;
- il prezzo complessivo offerto non contiene i costi della sicurezza;
- i prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nella lettera di invito.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

- costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere in contanti, assegni circolari, bonifici o in titoli del debito pubblico; la fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

- In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti, assegni circolari, bonifici o in titoli del debito pubblico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato presso una sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia definitiva per i servizi di **“Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 “Testo unico ambientale”, del Testo unico ambientale”, del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017” dei materiali terrosi relativamente all'intervento “Fiume Era – Cassa di Espansione E1-E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° STRALCIO – CIG:7252793A1D indetta dal Commissario di Governo – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ”.**
- In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura di **“Analisi Chimico-fisiche di laboratorio per la caratterizzazione ai sensi del D.M. 152/2006 “Testo unico ambientale”, del Testo unico ambientale”, del D.M. 161/2012 e del D.P.R. N.120/2017” dei materiali terrosi relativamente all'intervento “Fiume Era – Cassa di Espansione E1-E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) - I° STRALCIO – CIG: 7252793A1D indetta dal Commissario di Governo – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ”.**
- La garanzia definitiva può essere ridotta nei casi elencati agli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata o irregolare costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario di Governo presso la Regione Toscana Giunta regionale.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – Giunta Regionale.

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing. Francesco Pistone.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

In riferimento alle attività progettuali che prevedono la realizzazione di una cassa di espansione in destra idraulica del fiume Era, in località Val di cava nel comune di Pontedera, si rende necessario il conferimento di un servizio di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica ai sensi del D.M.152/2006 "Testo Unico Ambientale" e s.m.i. dei materiali terrosi che dovranno essere movimentati nell'ambito delle necessità progettuali. Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia di riutilizzo di terre di scavo introdotti dal D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, (...)" viene richiesto in fase di progetto esecutivo di predisporre un "Piano preliminare di utilizzo in sito" con il quale verificare le effettive possibilità di riutilizzo dei volumi da movimentare nell'ambito dei fabbisogni di terra stimati per la realizzazione degli argini e per il rimodellamento morfologico delle aree previsti nell'intervento. Il piano si basa sulle risultanze di uno specifico piano di caratterizzazione dei terreni da movimentare da predisporre secondo l'allegato 4 del D.P.R. 120/17, per la ricerca, relativamente alle profondità di scavo previste in progetto, dell'eventuale presenza e relativa concentrazione di uno specifico set minimale di parametri analitici riportati nella tabella 4.1 del citato D.P.R..

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Il servizio prevede l'esecuzione di pozzetti geognostici con escavatore meccanico, campionamenti in sito e analisi chimiche di laboratorio di terreni.
2. Le analisi chimiche per la definizione del contenuto degli analiti eventualmente presenti dovranno essere eseguite conformemente a quanto previsto per le metodiche di analisi dal DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo" Allegato 4, utilizzando esclusivamente metodologie ufficialmente riconosciute e tali da ottenere valori inferiori a 10 volte il valore di concentrazione limite vigente.
3. Il piano di caratterizzazione è stato predisposto sulla base delle indicazioni e dei contenuti minimi previsti dal suddetto DPR 120/2017. I risultati delle analisi dovranno essere contenuti in una relazione descrittiva delle metodiche di campionamento utilizzate, delle analisi seguite, oltreché dei risultati ottenuti in relazione ai valori limite di concentrazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. I terreni da caratterizzare si trovano in un'area posta in prossimità della loc. Val di Cava del Comune di Ponsacco, come da planimetria allegata. I campionamenti saranno effettuati in corrispondenza della futura sede arginale che ha uno sviluppo lineare di circa 3.450 metri. Tutte le localizzazioni dove è previsto di effettuare i campionamenti sono limitrofe a viabilità carrabili e sono quindi raggiungibili dai mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle attività richieste.
2. Il piano di indagine prevede il prelievo delle aliquote di terreno necessarie alla esecuzione delle determinazioni analitiche richieste in corrispondenza di n. 8 distinte postazioni, distanziate mediamente di circa 500 metri tra loro e ubicate (vedi planimetria di seguito riportata) lungo la traccia del piede arginale interno di progetto. La profondità massima di campionamento è prevista a -2,0 metri dal piano campagna. Il prelievo del materiale sarà effettuato direttamente dalle pareti o dal fondo del pozzetto che sarà realizzato mediante l'impiego di mezzi meccanici (escavatore/miniescavatore), la cui attività risulta compresa nell'affidamento e compensata tramite apposita voce di elenco.
3. Per ogni postazione dovrà essere effettuato il prelievo di due campioni dalla pareti dello scavo realizzato: un primo campione, nell'intervallo di profondità compreso tra 0 e -1 mt., rappresentativo delle caratteristiche del materiale relativo al primo metro di profondità, ed un secondo campione, nell'intervallo di profondità compreso tra -1 e -2 mt., rappresentativo del successivo secondo metro. Il prelievo, omogeneizzazione, confezionamento e conservazione delle aliquote di materiale necessario all'esecuzione delle analisi previste, nonché di una ulteriore aliquota necessaria all'effettuazione di controanalisi di controllo, sarà effettuato con modalità tali da ottenere un campione rappresentativo delle caratteristiche chimiche dei terreni per ciascuno dei due intervalli di profondità previsti, così come indicato nell'Allegato 2 al DPR 120/2017 (prelievo di due campioni: uno superficiale ed uno di fondo scavo).
4. Tutte le operazioni di prelievo saranno effettuate direttamente dal personale del laboratorio di analisi incaricato, che provvederà ad utilizzare le più opportune modalità di prelievo, preparazione, campionamento, conservazione e trasporto al laboratorio del campione, conservazione, fino all'esecuzione delle successive determinazioni previste.
5. Il piano di campionamento prevede il prelievo da ciascuna delle n. 8 postazioni di indagine previste, in corrispondenza di ognuna delle quali sarà realizzato un pozzetto esplorativo con escavatore, di n. 2 campioni, per complessivi n. 16 campioni di terreno. I pozzetti saranno della profondità massima di 2 metri ciascuno. Sui campioni raccolti saranno eseguite le determinazioni analitiche indicate nella seguente tabella:

Caratterizzazione terre di scavo		Misura a	Quantità previste
Impianto cantiere, esecuzione dei pozzetti per il prelievo dei campioni	Mob/demob dell'attrezzatura per l'esecuzione dei pozzetti presso il sito indicato dal Committente	cad.	1
	Spostamento dell'attrezzatura per l'esecuzione dei pozzetti sulla postazione prevista la realizzazione di pozzetto di campionamento	cad.	7
	Esecuzione di pozzetto mediante escavatore meccanico per la profondità massima di 2,0 metri da piano campagna finalizzato all'accesso di operatore per prelievo dei campioni di terreno	cad.	8
	Prelievo, da parte del personale del laboratorio incaricato, di campioni di terreno in quantità sufficiente all'esecuzione delle determinazioni analitiche previste al punto seguente e alla eventuale ripetizione di analisi di controllo (<i>controanalisi</i>). Per ogni postazione dovrà essere effettuato il prelievo di due campioni: un primo campione, nell'intervallo di profondità compreso tra 0 e -1 mt., rappresentativo delle caratteristiche del materiale relativo al primo metro di profondità, ed un secondo campione, nell'intervallo di profondità compreso tra -1 e -2 mt., rappresentativo del successivo secondo metro. Totale n. 2 <i>campioni per ogni postazione d'indagine</i>	cad.	16
Analisi chimiche ai sensi dell'Allegato 4 al DPR 120/2017 (Tabella 4.1) eseguite utilizzando metodologie ufficialmente riconosciute e tali da ottenere valori inferiori di 10 volte del valore di concentrazione limite	Metalli pesanti: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), Mercurio (Hg), Cromo totale (Cr _{tot}), Cromo esavalente (Cr ^{VI})	cad	16
	Amianto	cad	16
	Idrocarburi C > 12	cad	16
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) <i>Nb da eseguire solo sugli 8 campioni più superficiali</i>	cad.	8
Sicurezza	Oneri per gli adempimenti necessari al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza	A corpo	1

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige in contraddittorio con l'esecutore, apposito verbale quale attestazione dell'avvenuta consegna della prestazione.
2. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro il giorno lavorativo successivo alla data indicata nel verbale di consegna ed è tenuto ad eseguire le direttive del Dott. Geol. Giovanni Bonanni che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del servizio. Al termine delle prestazioni, una volta espletati i necessari accertamenti, verrà rilasciato il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni richieste.
3. Le attività dovranno essere ultimate entro 40 giorni lavorativi dalla data di affidamento.
4. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 7.200 (settemiladuecento), di cui Euro 60,00 (sessanta/00) per i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
2. La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2015 stanziati nella Contabilità speciale del Commissario di governo con Ordinanza n. 6010.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).
3. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.
2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.
3. La fattura, elettronica intestata a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa; C.F. 94200620485; contabilità speciale n. 6010; CUU 1E9CWJ deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG 7252793A1D e del codice CUP: J77B16000260003; Per effetto della L.190/2014, coordinata

con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso la Regione Toscana – Giunta Regionale vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente

commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Commissario di Governo eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG**: 7252793A1D ed il seguente codice **CUP**: J77B16000260003. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, il Commissario di Governo provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa del Commissario di Governo per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
2. L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7252793A1D. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente art. 7.

Art.12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario di Governo del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Commissario di Governo che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Commissario di Governo .
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo art. 13.
6. La Società esonera il Commissario di Governo da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Commissario di Governo è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare il Commissario di Governo da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario di Governo di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Commissario di Governo, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità in caso di:

- **RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo consesso per lo svolgimento della prestazione, anche relativamente ad una singola fase di cui all'Art. 3, è applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo complessivo della prestazione, fino al decimo giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

- **NON CONFORMITA'**

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art. 2, l'Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 100% dell'importo complessivo della prestazione;

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita del servizio, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 4 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario di Governo ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il Commissario di Governo procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 14;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ufficio del Commissario di Governo.

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

6. In caso di risoluzione, l'Ufficio del Commissario di Governo procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al paragrafo 4 salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. L'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice

civile nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche, relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317,318,319,319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale

8. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
9. In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (*se previsto*) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, l'Ufficio del Commissario di Governo applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario di Governo, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.
2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.
3. In particolare si impegna a:
 - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
 - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
4. predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ufficio del Commissario di Governo - Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 - Recesso

1. Il Commissario di Governo si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
 - nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Commissario di Governo presso la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'ING. Andrea CARLI, telefono 050-7518128, mentre competente per questa fase del procedimento è la Dott. Santa ELIA, telefono 050-7518168.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Dott. Ing. Francesco Pistone)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631